

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711;
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24;
- Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 24 maggio 2011, n. 242 "Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 25 maggio 2011, n. 243, Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010, emanato con D.R. n 8444 del 29 giugno 2011 e successive modifiche;
- Visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 recante Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
- Visto il provvedimento d'urgenza del 5 luglio 2016 con il quale il Direttore del Dipartimento di Fisica ha proposto la stipula di una convenzione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per il finanziamento congiunto di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei quali uno finanziato dall'INFN per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico disciplinare FIS/01 "Fisica sperimentale";
- Vista la delibera del 14 luglio 2016 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione relativa al finanziamento di un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il dipartimento di Fisica per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico disciplinare FIS/01 "Fisica sperimentale" finanziato dall' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'emanazione del relativo bando con parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- Vista la delibera del 20 luglio 2016 con la quale il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della suddetta convenzione;
- Vista la Convenzione stipulata tra l'Università di Pisa e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;

DECRETA

Art. 1 Tipologia concorsuale

Ai sensi dell'art.24, comma 3, lett.a) della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010, è indetta la procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett.a) della L. 240/2010, per l'attuazione del sotto indicato progetto di ricerca di durata triennale:

Dipartimento di Fisica
settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali
Settore scientifico disciplinare FIS/01 "Fisica sperimentale"
Durata del contratto 3 anni

OGGETTO DEL CONTRATTO: Svolgimento di attività di ricerca e di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

AMBITO DELLA RICERCA:

collaborazione anche con responsabilità a esperimenti di fisica delle interazioni fondamentali del Dipartimento di Fisica presso acceleratori di particelle o con rilevatori di radiazione cosmica.

OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA' SCIENTIFICA:

Pubblicazioni e presentazioni a convegni internazionali

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA':

Dipartimento di Fisica

IMPEGNO DIDATTICO:

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Il ricercatore con contratto junior è tenuto a svolgere 60 ore, derogabili fino al 10% in più o in meno, di didattica frontale per anno accademico, attribuite come compito didattico istituzionale all'interno della programmazione didattica di corsi di laurea, laurea a ciclo unico, laurea magistrale, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca. Al solo fine di evitare un eccessivo frazionamento della docenza di moduli/insegnamenti è possibile prevedere un'ulteriore deroga del 10% in più, fino ad un massimo di 72 ore complessive.

Al ricercatore con contratto junior non possono essere attribuiti ulteriori incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito.

ATTIVITA' DIDATTICA SPECIFICA PREVISTA:

Corsi di Fisica di base in corsi di studio in materie scientifiche, tecnologiche o di scienze della vita.

La prova orale accerterà la conoscenza della lingua inglese

I candidati possono presentare un numero massimo di 12 pubblicazioni scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata.

In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione Giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione alla selezione

Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di:

- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

Non sono ammessi alla selezione i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio per quiescenza.

Non saranno inoltre ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università di Pisa o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto, messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non

continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3 Domande di ammissione

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa deve essere prodotta, pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.

La domanda deve essere indirizzata a:

MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITÀ DI PISA
LUNGARNO PACINOTTI, 43
56126 PISA
Codice selezione RIC2016/13

Le domande di partecipazione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande possono essere consegnate a mano presso la Sezione Protocollo dell'Ateneo, Lungarno Pacinotti, 43, Pisa, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

Nella domanda, da compilare avvalendosi del fac simile (allegato A al presente bando), il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

- 1) il codice selezione;
- 2) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza;
- 3) il dipartimento;
- 4) il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare;
- 5) il codice fiscale;
- 6) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando: indirizzo con codice di avviamento postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica;
- 7) la cittadinanza posseduta;
- 8) il titolo di studio (il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere allegato e tradotto in lingua italiana);
- 9) il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di provenienza;
- 10) di non avere riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne subite, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 11) l'idoneità fisica all'impiego;
- 12) solo per i cittadini italiani di sesso maschile: posizione riguardo agli obblighi militari;
- 13) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art.127 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- 14) di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto precedentemente la qualifica di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato;
- 15) di non aver superato complessivamente dodici anni, anche non continuativi, comprendendo il periodo previsto dal contratto di cui al presente bando, in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Pisa o presso altri Atenei italiani statali o non statali o telematici, nonché presso gli Enti di cui al comma 1 dell'art.22 della Legge 240/2010;
- 16) di essere a conoscenza che non si potrà procedere alla stipula del contratto di cui al presente bando con coloro che abbiano un grado di parentela, di affinità fino al IV grado compreso o di coniugio con un professore afferente al dipartimento o alla struttura che

- propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- 17) di autorizzare l'Università di Pisa al trattamento dei propri dati personali così come previsto dall'art. 14 del bando.

La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla valutazione, fatta esclusione, solo per i cittadini stranieri, per la mancata indicazione del codice fiscale.

La firma apposta dal candidato in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.

Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata all'Università. L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione, oppure dipendenti da disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 4

Documenti da allegare

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:

- a) il curriculum (in lingua italiana) dell'attività scientifica e didattica del candidato debitamente autocertificato utilizzando l'allegato B al presente bando;
- b) i titoli che il candidato ritiene utili ai fini della selezione con relativo elenco;
- c) le pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla valutazione della Commissione, ivi compresa la tesi di dottorato, con relativo elenco;
- d) elenco di tutte le pubblicazioni del candidato;

oltre a una fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità.

Sia il curriculum (in lingua italiana) che gli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.

Sul plico contenente la domanda e i relativi titoli nonché le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Domanda titoli e pubblicazioni: procedura di selezione per contratto a tempo determinato" e devono essere indicati chiaramente il codice della selezione, l'indicazione del settore scientifico disciplinare, il Dipartimento per il quale l'interessato intende partecipare, nonché il cognome, nome e indirizzo del candidato.

Art. 5

Presentazione dei titoli e delle pubblicazioni

I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.

I titoli possono essere prodotti in originale, oppure in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, compilando l'allegato B.

I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, compilando l'allegato C.

I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della valutazione, tenendo conto del numero massimo indicato dal presente bando, devono essere presentate unitamente alla domanda e ai documenti di cui all'art. 4.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale; dovranno essere tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo, solo se l'originale è prodotto in una lingua diversa da quelle già menzionate. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesti la conformità del testo tradotto.

I candidati possono produrre le pubblicazioni in originale oppure possono rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di essere a conoscenza del fatto che le copie delle pubblicazioni sono conformi all'originale (mediante allegato B).

Per le pubblicazioni all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per i lavori stampati in Italia entro il 01.09.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660 e successivamente quelli previsti dalla Legge 15 aprile 2006, n. 106 e dal D.P.R. 03 maggio 2006, n. 252.

Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, nonché la tesi di dottorato o dei titoli equipollenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Art. 6

Esclusione dalla selezione

L'esclusione dalla partecipazione alla procedura per difetto dei requisiti di cui all'articolo 3 è disposta con motivato provvedimento dirigenziale e notificata al candidato.

Art. 7

Lavori della commissione

La commissione, nominata con decreto del Rettore, si compone di almeno tre membri individuati dalla struttura che ha proposto l'attivazione del contratto.

La commissione deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data del decreto di nomina. Il Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione, può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine dei lavori della commissione.

Nella prima seduta la commissione provvede a stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei candidati, secondo i parametri individuati dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, "Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240" nonché la ripartizione dei punteggi da attribuire a titoli e pubblicazioni tenendo conto di quanto indicato nel predetto decreto ministeriale e della congruenza con la specifica attività di ricerca prevista nel bando.

La Commissione può prevedere un punteggio minimo al di sotto del quale non può essere attribuita l'idoneità.

La selezione è effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

Ai fini dell'ammissione alla selezione, per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, la Commissione può essere chiamata a dichiararne l'equivalenza.

A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

I candidati sono convocati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima dell'effettuazione della discussione dei titoli e delle pubblicazioni; la mancata presentazione è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla selezione.

Durante la discussione dei titoli e delle pubblicazioni è prevista anche una prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua straniera indicata nel bando.

La Commissione dichiarerà l'idoneità o meno del candidato nella conoscenza della lingua.

I candidati impegnati all'estero e pertanto impossibilitati, a giudizio della Commissione, a sostenere il colloquio presso la struttura dell'Ateneo, possono svolgere il colloquio in via telematica previa loro identificazione presso sedi universitarie o centri di ricerca esteri riconosciuti in ambito internazionale. La commissione giudicatrice dichiara il corretto svolgimento della prova e acquisisce copia del documento di identità del candidato.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati ammessi. Nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la commissione può avvalersi di referees secondo quanto stabilito nella prima riunione.

All'esito della selezione la commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l'assenza di vincitori.

Art. 8

Accertamento della regolarità degli atti

Gli atti della procedura sono consegnati dalla commissione al responsabile del procedimento.

Il rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità formale degli atti e l'esito della procedura che sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo ufficiale e sul sito web dell'università. Dalla data di affissione all'albo ufficiale decorrono i termini per la proposizione di eventuali ricorsi.

Dell'esito della procedura è data comunicazione al vincitore e al dipartimento interessato. Nessuna comunicazione verrà data agli altri candidati.

Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione affinché questa provveda alla regolarizzazione entro i successivi venti giorni.

Art. 9

Proposta di chiamata

Il dipartimento procede, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, alla proposta di chiamata del vincitore.

La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura.

La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine di cui al comma 1, comporta l'impossibilità della struttura che ha richiesto il bando di richiedere una nuova selezione per il medesimo settore per il periodo di un anno.

La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al posto prima della sottoscrizione del contratto, il dipartimento può procedere ad una nuova chiamata scorrendo la relativa graduatoria.

Art. 10 Rapporto di lavoro

Il vincitore della selezione instaura con l'Università di Pisa un rapporto di lavoro a tempo determinato mediante la stipula di un contratto di diritto privato di natura subordinata sottoscritto dal Rettore e regolato dal Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010, citato in premessa e pubblicato sul sito Web dell'Università di Pisa.

La competenza disciplinare è regolata dall'art.10 della Legge 240/2010.

Il vincitore dovrà presentare, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, tutta la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con compiti di ricerca.

Il contratto è assoggettato a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Università di Pisa.

Il regime delle incompatibilità e lo svolgimento di ulteriori incarichi sono regolati dall'art. 14 del citato Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010.

I contratti sono conferiti nel rispetto del Codice etico di Ateneo; non possono in ogni caso essere attribuiti a coloro che abbiano un grado di parentela, di affinità fino al IV grado compreso o di coniugio con un professore appartenente alla struttura presso la quale è attivato il contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo".

Art. 11 Proroga del contratto

Il contratto può essere prorogato per soli due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. 24 maggio 2011, n.242.

Art. 12 Trattamento economico

Il trattamento economico derivante dalla stipula del contratto in parola è pari a Euro 34.898,06 l.d. comprensivo del rateo di tredicesima, per tutta la durata del contratto, corrispondente alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, con regime di impegno a tempo pieno.

Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 13 Restituzione della documentazione

Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione all'albo ufficiale del decreto rettorale di approvazione degli atti, questo Ateneo provvede a restituire, ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta, i documenti originali allegati alla domanda, salvo eventuale contenzioso in atto. I documenti dovranno essere ritirati dall'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del predetto termine. Decorso tale termine l'Università non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art. 15
Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Laura Tangheroni, Unità Programmazione e Reclutamento del Personale, Lungarno Pacinotti 44, 56126 Pisa, fax 050-2210661, e-mail concorsi@adm.unipi.it.

Art. 16
Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale "Concorsi ed Esami".

IL RETTORE
Prof. Massimo Augello

Allegato A

Modello di domanda di partecipazione (in carta libera)

AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITÀ DI PISA
LUNGARNO PACINOTTI, 43
56126 PISA
Codice selezione **RIC2016/13**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ prov. _____
il _____, residente nel comune di _____
(provincia di _____) via _____ n. _____

chiede

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione per l'assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art.24, comma 3, lett.a) della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Fisica settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico disciplinare FIS/01 "Fisica sperimentale"

di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-4 serie speciale del _____ n. _____

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:

1) che il proprio codice fiscale è _____ (1);

2) di eleggere domicilio agli effetti della presente domanda in _____
_____ via _____
_____ n. _____ c.a.p. _____ prov. _____
tel. _____ email _____;

3) di essere in possesso di:
(i titoli di studio conseguiti all'estero dovranno essere allegati e tradotti in lingua italiana)

dottorato di ricerca o titolo equivalente in _____,
conseguito presso _____ in data _____;

4) di essere in possesso della seguente cittadinanza: _____;

5) di essere in godimento dei diritti politici e civili nello stato di appartenenza;

6) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne subite indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

7) di possedere l'idoneità fisica all'impiego;

8) solo per i cittadini italiani di sesso maschile: di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari: _____;

9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art.127 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

10) di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto precedentemente la qualifica di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato;

- 11) di non aver superato complessivamente dodici anni, anche non continuativi, comprendendo il periodo previsto dal contratto di cui al presente bando, in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Ateneo di Pisa o presso altri Atenei italiani statali o non statali o telematici, nonché presso gli Enti di cui al comma 1 dell'art.22 della Legge 240/2010;
- 12) di essere a conoscenza che non si potrà procedere alla stipula del contratto di cui al presente bando con coloro che abbiano un grado di parentela, di affinità fino al IV grado compreso o di coniugio con un professore afferente al dipartimento o alla struttura che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- 13) di autorizzare l'Università di Pisa al trattamento dei propri dati personali così come previsto dall'art. 14 del bando.

Il sottoscritto allega alla domanda:

- 1) il curriculum (in lingua italiana) dell'attività scientifica e didattica datato e firmato;
- 2) l'elenco numerato, datato e firmato dei titoli presentati;
- 3) l'elenco numerato, datato e firmato delle pubblicazioni presentate
- 4) l'elenco completo delle pubblicazioni;
- 5) una fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità;
- 6) titoli e pubblicazioni.

Dichiara, infine, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione dei dati sopra indicati, riconoscendo che l'Università di Pisa non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione, oppure dipendenti da disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Data _____

Firma

(da non autenticare ex art.39 D.P.R. 445/2000)

(1) Dichiarazione obbligatoria, pena l'esclusione, per i cittadini italiani.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Artt. 19 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

___ L ___ sottoscritt _____
nat ___ a _____ prov. _____ il _____
residente a _____ prov. _____
Via/Piazza _____ n. _____

Consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

(a titolo esemplificativo: che il curriculum scientifico professionale presentato contiene informazioni veritiere e che le copie dei titoli o delle pubblicazioni presentate sono conformi all'originale)

Data _____

___L___ Dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Art.46 del DPR 445 del 28/12/2000

__ L __ sottoscritt _____
nat __ a _____ prov. _____ il _____
residente a _____ prov. _____
Via/Piazza _____ n. _____

Consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

Data _____

__ L __ Dichiarante

Esente da autentica di firma ed esente da imposta di bollo

Esente da autentica di firma ed esente da imposta di bollo